

- 2) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l'attività di vaglia postale che consente l'erogazione delle pensioni costituisca un'attività economica, comunque non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all'erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un'impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.

(¹) GU C 194 del 24.6.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 — AC-Treuhand AG/Commissione europea

(Causa C-194/14 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Articolo 81, paragrafo 1, CE — Ambito di applicazione — Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento — Nozioni di «accordo tra imprese» e di «pratica concordata» — Calcolo dell'importo delle ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Competenza estesa al merito)

(2015/C 414/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC-Treuhand AG (rappresentanti: C. Steinle, I. Bodenstein e C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La AC-Treuhand AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Causa C-245/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento — Opposizione tardiva — Articolo 20, paragrafo 2 — Domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europea — Eccezione di incompetenza del giudice d'origine — Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento — Assenza di carattere «manifesto» — Insussistenza di circostanze «eccezionali»)

(2015/C 414/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Thomas Cook Belgium NV

Convenuta: Thurner Hotel GmbH

Dispositivo

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d'origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell'ingiunzione medesima.

(¹) GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/David Hedqvist

(Causa C-264/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) — Servizi a titolo oneroso — Operazioni di cambio della valuta virtuale «bitcoin» contro valuta tradizionale — Esenzione)

(2015/C 414/08)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuto: David Hedqvist

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.
- 2) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.